



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 84 del 20/06/2013**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE,  
VIA E VAS 16 maggio 2013, n.135**

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. L.R. n. 11/01 e s.m.i. - Procedura di V.I.A. - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza prevista pari a 22,5 MW da realizzare nel Comune di Scorrano (LE), località "Piantana, Castagna e Terremoniche" - proponente: Energia & Servizi Srl, con sede legale in Viale Città d'Europa, 780 - 00144 Roma.

L'anno 2013 addì 16 del mese di maggio in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione e Politiche energetiche, VIA e VAS, ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le per la V.I.A. (ex Regolamento Regionale 10/2011, art.1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4), ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

Con determina dirigenziale n. 414 del 23/07/2009, l'Ufficio Programmazione, VIA e Politiche energetiche assoggettava a valutazione di impatto ambientale il progetto relativo all'impianto eolico nel Comune di Scorrano, proposto il 30/03/2007. dalla Società Energia & Servizi Srl, con sede legale in Viale Città d'Europa, 780, 00144 Roma.

Con istanza di valutazione di impatto ambientale del 2/11/2009, acquisita al prot. n. 12123 del 04/11/2009, la Società Energia & Servizi chiedeva l'avvio della relativa procedura, allegando varia documentazione allo scopo.

Con successiva istanza presentata il 17/11/2009 ed acquisita al prot.n. 12971 del 25/11/2009, la Società Energia & Servizi inoltrava, ai fini del deposito, il progetto definitivo e lo Studio di Impatto Ambientale per il quale con comunicazione del 27/10/2009 era stata inoltrata istanza di VIA.

Con nota prot.n. 13571 del 11/12/2012 l'Ufficio comunicava alla Società Energia & Servizi che, ai fini della procedura di VIA, si sarebbe fatto riferimento alla data del 17/11/2009 di effettivo deposito della documentazione prevista dalla norma.

Con successiva nota del 24/12/2009, presentata in data 12/01/2010 ed acquisita al prot.n. 1997 del 16.02.2010, la Società Energia & Servizi evidenziava di aver ottemperato, nei tempi, agli obblighi previsti, per cui invitava l'Ufficio a proseguire l'iter procedimentale già intrapreso alla data 2/11/2009, diffidando a posticipare il predetto termine, come invece comunicato.

Con nota acquisita al prot.n.878 del 26/01/2010 il Comune di Scorrano trasmetteva la Deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 15/01/2010 avente ad oggetto "Parco eolico presentato dalla Società Energia & Servizi srl - Osservazioni".

Con nota acquisita al prot.n.15030 del 26/11/2010, l'Autorità di Bacino della Puglia inviava il parere di competenza evidenziando tra l'altro che "buona parte dei tratti di strada da adeguare e del cavidotto

ricadono in aree classificate ad Alta pericolosità idraulica AP”.

Con successiva nota prot.n. 5472 del 6/07/2012 l'Ufficio invitava la società proponente a regolarizzare l'istanza mediante l'inoltro dell'attestazione di avvenuta pubblicazione del progetto a mezzo stampa entro il termine di 15 gg dal ricevimento della pubblicazione, chiedendo alle amministrazioni interessate di esprimere il proprio parere ai sensi del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.

La Società, con nota dell'11/07/2012 acquisita al prot. n.6232 del 1/08/2012, trasmetteva l'attestazione di avvenuta pubblicazione richiesta.

La Società, con nota dell'11/07/2012 acquisita al prot.n.6518 del 8/08/2012, trasmetteva i pareri delle seguenti amministrazioni competenti: parere favorevole del Comune di Scorrano, prot.n.9535 dell'11/09/2007; nulla osta del Comando Militare Esercito Puglia, prot.n.4581 del 10/03/2010; nulla osta del Servizio Foreste, prot. n.13027 del 21/06/2010; nulla osta della Soprintendenza per i Beni Architettonici, prot.n. 3593 del 25/02/2010; nulla osta dell'Aeronautica Militare, prot.n. 19880 del 12/04/2010; nota dell'AdB della Puglia n.14549 del 22/11/2010.

Con nota del 8/10/2012, acquisita al prot.n.8578 del 19/10/2012, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto inviava il parere espresso in data 25/02/2010 evidenziando che l'area interessata dal progetto, non risultando sottoposta alle disposizioni di tutela paesaggistica di cui al D.lgs.42/2004, non sarebbe rientrata nelle competenze istituzionali dell'Ente interessato.

Il Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 29.11.2012, esaminata la documentazione amministrativa e progettuale depositata, visti gli atti di Ufficio, esprimeva ai, sensi dell'art. 2 comma 2 del Reg. Reg. n. 10 del 17 maggio 2011, parere sfavorevole all'intervento proposto per le motivazioni di cui al parere allegato alla presente determinazione, di cui forma parte integrante.

Con nota prot. n. 10742 del 20/12/2012 l'Ufficio VIA/VAS trasmetteva alla società proponente e, per conoscenza, ai vari enti coinvolti nel procedimento, la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., indicando in dieci giorni dalla data di ricevimento della stessa il termine ultimo per produrre eventuali osservazioni.

## TUTTO CIO' PREMESSO

ACQUISITO il parere reso dal Comitato Regionale per la VIA ai sensi dell'art. 2 del R.R n. 10/2011 nella seduta del 29.11.2012 che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che, a seguito della comunicazione del preavviso di parere negativo ai sensi dell'art.10bis della L.241/1990 e ss. mm. ii., la società proponente non ha inviato nei termini previsti dalla normativa vigente le proprie osservazioni;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere alla formulazione del giudizio di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 13 c.1 della LR 11/2001 e ss. mm. ii.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE,  
POLITICHE ENERGETICHE, V.I.A E V.A.S.

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss. mm. ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;  
VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.

VISTA L. 241/1990 e ss. mm. ii.

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii.;

VISTA la DGR n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e pubblicato sul BURP n. 79 del 20.05.2011;

VISTA la determinazione n. 99 del 21.05.2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS nonché le competenze relative alla Valutazione di Incidenza;

Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss. mm. ii.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

- di esprimere, in conformità al parere del Comitato regionale per la VIA reso nella seduta del 29.11.2012, parere sfavorevole alla valutazione di impatto ambientale per l'impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza prevista pari a 22,5 MW da realizzare nel Comune di Scorrano (LE), località "Piantana, Castagna e Terremoniche" - proponente: Energia & Servizi Srl; con sede legale in Viale Città d'Europa, 780 - 00144 Roma

- di notificare il presente provvedimento alla società proponente a cura dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio regionale Energia, Reti ed Infrastrutture Materiali per lo sviluppo, al Servizio regionale Assetto del Territorio, al Comune di Scorrano, alla Provincia di Lecce, all'Autorità di Bacino della Puglia, all'ARPA Puglia e alla Direzione Regione per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Puglia ed in particolare sul "Portale Ambientale" dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali;
- di far pubblicare estratto del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 c.4 della L. 241/90 e ss. mm. ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica del presente provvedimento, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,  
Politiche Energetiche, VIA e VAS  
Ing. Caterina Dibitonto

---